

STATUTO ASSOCIAZIONE SULLEREGOLE

SOMMARIO:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – FINALITA'

TITOLO III – SOCI

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1.1 – E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Sulleregole" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 – L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 – L'associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie.

1.4 – Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria previsto all'art.10. Il Consiglio di coordinamento, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e può istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 – L'associazione adotta come riferimento la Legge Regionale 01/08 e la Legge 383/2000.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II – FINALITA'

Art. 3 – SCOPO SOCIALE

3.1 – L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2 – In particolare l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità: diffondere la cultura del rispetto delle persone, fondamento della Costituzione oggi vigente, e delle regole che servono a garantirlo, attraverso incontri, videoconferenze ed altri strumenti di comunicazione con studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, con associazioni, centri culturali e sociali di qualsiasi genere e tipo, nonché attraverso l'elaborazione e l'attuazione di progetti nel campo della scuola, del teatro, del carcere, dell'immigrazione, anche attraverso la creazione di collegamenti con entità aventi scopi simili.

3.3 – L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:
organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, proiezioni di film e

documentari; promuovere la lettura e i circoli di lettori in ambito scolastico comprendente i genitori degli studenti;

realizzare corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, genitori, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca e osservatorio sulla società; formazione dei soci per lo svolgimento dell'attività di formazione di cui sopra; gestire il sito ufficiale raggiungibile attraverso il dominio "www.sulleregole.it" e mediante tutti gli altri i domini registrati dall'Associazione, gestire le pagine ufficiali presenti all'interno dei social network e ogni altra iniziativa divulgativa, audiovisiva, editoriale pubblicata on line.

3.4 – L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. Ad essi può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

3.5 – In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

3.6 – L'Associazione, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati e con altre associazioni e potrà partecipare a bandi e a gare.

TITOLO III – SOCI

Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2 – Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

4.3 – E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.4 – L'Associazione si adopera affinché siano assicurati al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona ed il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.5 – Sono associati:

4.5 A) in qualità di associati fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione;

4.5 B) in qualità di associati ordinari, coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio di coordinamento. Quest' ultimo può anche accogliere la richiesta di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.6 – Il Consiglio di coordinamento può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.7 – Il contributo dei soci è rappresentato dalla quota associativa annuale, viene deliberato dall'Assemblea e deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno; esso non è trasferibile, né rivalutabile e non può essere restituito in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

4.8. – Agli associati possono essere richiesti dal Consiglio di Coordinamento contributi volontari alle spese dell'associazione.

4.9 – I contributi a carico degli associati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

5.1 – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

5.2 – L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al Consiglio di coordinamento. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di coordinamento, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

5.3 – Il Consiglio di coordinamento può deliberare l'esclusione di un associato per inosservanza di disposizioni rilevanti sia del presente Statuto, sia di eventuali regolamenti, sia delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione e in ogni caso per gravi motivi.

5.4 – L'esclusione deve essere comunicata al socio escluso a mezzo di raccomandata AR ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni.

5.5 – Contro il provvedimento di esclusione emesso dal Consiglio di coordinamento è ammesso il ricorso – tramite raccomandata AR – dell'associato escluso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se istituito) o all'Assemblea dei soci, che, previo contraddittorio, decide in via definitiva nella prima riunione convocata.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1 – Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e votare direttamente o partecipare alle votazioni per delega o in via telematica;
- accedere ai documenti ed agli atti dell' Associazione e conoscere i programmi con i quali essa intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, come sopra indicato;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio di coordinamento;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

6.2 – Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

6.3 – Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, può essere fatto ricorso, purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità ed effettività del rapporto associativo.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

7.1 – Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Coordinamento.
- Il Presidente.

7.2 – Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- il Revisore legale;
- Il Collegio dei Garanti.

7.3 – Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Art. 8 – CONVOCAZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 – L'assemblea dei soci, composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto a un voto, decide sugli aspetti più importanti che riguardano la vita dell'associazione, tra i quali: deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo; esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio di Coordinamento; eleggere i componenti del Consiglio di Coordinamento;

approvare gli eventuali regolamenti;

ratificare la proposta del Consiglio di Coordinamento in ordine alla quota annuale a carico dei Soci;

eleggere, se lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Garanti;

nominare, se lo ritenga opportuno, il Revisore legale;

deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio di Coordinamento;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Coordinamento per motivi di urgenza;

deliberare in merito ad eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di coordinamento;

8.2 – L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.3 – Le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione hanno luogo con le modalità di cui agli articoli 10 e 19.

8.4 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario.

8.5 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio di coordinamento o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.6 – L'assemblea è convocata dal presidente almeno otto giorni liberi prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite raccomandata AR, tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Lo stesso avviso può prevedere anche luogo, data e ora della seconda convocazione per l'ipotesi che l'assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima

8.7 – L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione per i casi di necessità.

8.8 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

8.9 – In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.10 – Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 9 – PRESIDENTE E SEGRETARIO

9.1 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di questi da altra persona nominata dall'assemblea fra i componenti del Consiglio di Coordinamento.

9.2 – All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che deve redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

9.3 – Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati.

Art. 10 – MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 11 – COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO

11.1 – Il Consiglio di coordinamento è composto da cinque (5) a nove (9) consiglieri, eletti dall'assemblea tra i propri soci in numero dispari. Il Consiglio di coordinamento resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.2 – Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio di coordinamento può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

11.3 – Il Consiglio di coordinamento viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, da inviare, a mezzo di raccomandata AR o posta elettronica, ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni liberi prima della riunione. Può essere convocato anche in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, o su decisione del Presidente.

11.4 – Le riunioni del Consiglio di Coordinamento sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle assemblee del Consiglio deve essere redatto verbale, contenente le deliberazioni, a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. 11.5 – Il Consiglio di Coordinamento può invitare ai propri lavori, in funzione degli argomenti previsti dall'ordine del giorno, i responsabili dei gruppi di lavoro o singoli soci.

11.6 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio di coordinamento nel corso del triennio sono effettuate sulla base del numero dei voti riportati e devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alle sostituzioni. I

componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade ed il Presidente, anche se dimissionario, deve convocare l'assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.

Art. 12 – POTERI DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO

Il Consiglio di coordinamento ha il compito di:
svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vice-Presidente;
nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
deliberare circa l'ammissione e la decadenza degli associati;
deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 13 – PRESIDENTE

13.1 – Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio di coordinamento tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione, anche nei confronti di terzi in giudizio.

13.2 – Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano, presiede e convoca il Consiglio di coordinamento, cura l'ordinato svolgimento dei suoi lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

13.3 – E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e quietanze.

13.4 – E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio di coordinamento, gli accordi e le convenzioni di cui all' art. 3.6.

13.5 – In caso di necessità e di urgenza o di opportunità, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

13.6 – In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, con le stesse modalità.

Art. 14 – COLLEGIO DEI GARANTI

14.1 – L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, dopo l'esaurimento dei supplenti, effettuate nel corso del triennio sulla base del numero dei voti riportati, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

14.2 – Il Collegio dei garanti:

ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i

suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

14.3 – L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Art. 15 – IL REVISORE LEGALE

15.1 – L'Assemblea può eleggere un Revisore legale tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.

15.2 – Il Revisore :

- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori legali;
- agisce di propria iniziativa oppure su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di coordinamento quando si tratti di materia sulla quale ha competenza;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisore.

TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – BILANCIO

16.1 – L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

16.2 – Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

16.3 – Il bilancio consiste in un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio di coordinamento per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

16.4 – Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

16.5 – E' vietata la distribuzione anche indiretta tra gli associati di proventi delle attività, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione o all'atto del suo scioglimento, salvo che essa sia imposta dalla legge.

16.6 – L'eventuale avanzo di gestione, al momento della cessazione dell'Associazione, deve essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17 – PATRIMONIO

17.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

contributi, erogazioni e lasciti diversi;

fondo di riserva.

17.2 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

proventi derivanti dal proprio patrimonio;

eredità, donazioni e legati;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di

specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da convenzioni, bandi e gare;
quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 18 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

18.1 – Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Coordinamento, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 19 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

19.1 – Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

19.2 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione e' devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

19.3 – In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 20 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di coordinamento.

Art. 21 – LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Il libro delle assemblee dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Coordinamento, i registri della contabilità sociale ed il registro del revisore legale sono conservati, a cura del Presidente, che può delegare il segretario od un altro associato, e sono a disposizione degli associati che richiedano di consultarli presso la sede.

Art. 22 DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L 383/00 e al Codice Civile.